



del 30 luglio 2022

Stipulato l'accordo per la definizione delle procedure per l'applicazione del congedo solidale



Il 30 giugno 2022 il SIULP ha sottoscritto, ai sensi dell'articolo 22 dell'ultimo contratto di lavoro, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, l'accordo che definisce le modalità di applicazione, per il personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, della possibilità di cedere e di ricevere a titolo gratuito le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e i giorni di congedo ordinario

eccedenti le quattro settimane annue per l'assistenza di figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Le cessioni sono volontarie e gratuite, esse avvengono in forma anonima attraverso un sistema centralizzato a gestione informatizzata, operante presso un Ufficio centrale del Dipartimento, nel quale confluiscono unitamente alle richieste di congedo solidale.

L'istanza, da presentare all'Ufficio di appartenenza deve indicare il numero di giorni necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti, non superiore a trenta, da fruire entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto che l'articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti.

L'interessato deve allegare all'istanza di cui al comma 1 adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure costanti, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata attraverso la compilazione di una scheda predisposta dall'Amministrazione.

Le istanze di congedo solidale successive alla prima, nel limite di centoventi giorni annui, seguono la stessa procedura e, per le patologie dichiarate non rivedibili nella scheda, è possibile il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

L'attribuzione avviene attraverso il sistema centralizzato che raccoglie le cessioni e le richieste di assegnazione e assegna il congedo solidale.

Il sistema centralizzato opera secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive, di cui quella iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, è riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione, quella centrale, della durata non inferiore a sette giorni, alla raccolta delle cessioni e quella finale all'assegnazione del congedo solidale. Per il mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte.

Nel caso in cui il numero di giorni di congedo solidale ceduti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:

- assicurare l'assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all'entità della richiesta da ciascuno manifestata;
- assegnare, in favore di ciascun richiedente individuato, i giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
- redistribuire i giorni eventualmente residui della procedura di cui alla lettera a) attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.

I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali successive esigenze.

I giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono reimmessi nel sistema centralizzato per essere assegnati dall'Ufficio centrale.

I giorni di congedo ordinario relativo all'anno in corso ceduti e non riassegnati dall'Ufficio centrale entro il 31 dicembre del medesimo anno possono essere nuovamente assegnati e fruiti entro i diciotto mesi successivi in adesione ai principi di cui all'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.

Sono espunti automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 57 del 2022:

- i giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall'anno di spettanza previsto dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
- i giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La cessione del congedo solidale può anche avvenire in forma diretta:

- nelle more dell'attuazione del sistema centralizzato di cui al comma 1;
- nelle ipotesi di particolare urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente;
- con riferimento alle giornate di congedo ordinario relative all'ultimo semestre dei termini previsti dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
- con riferimento alle giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 relative all'ultimo semestre dell'annualità di riferimento.

La cessione diretta è effettuata in forma scritta mediante comunicazione dell'Ufficio di appartenenza del dipendente cedente all'Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.

L' Ufficio di appartenenza del dipendente cedente, prima della trasmissione del congedo solidale ceduto deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell'anno.

L' Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente, prima dell'assegnazione del congedo solidale, verifica la ricorrenza delle condizioni normative e provvede di conseguenza.

I giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre devono essere restituiti al dipendente cedente a cura dell'Ufficio di appartenenza se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

L' Ufficio di appartenenza del dipendente cedente provvede a ricollocare tali giornate nella posizione del dipendente.

Le giornate di riposo solidale restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall'articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l'obbligo di comunicarlo senza ritardo all'Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruizione, provvedendo alla loro materiale immissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione al diretto interessato nell'ipotesi di cessione diretta di cui all'articolo 6.

L'accordo relativo al congedo solidale è consultabile sul nostro sito al seguente link:

<https://siulp.it/contrattazione/accordo-congedo-solidale/>

Problematiche derivanti dalle modifiche all'art. 349 C.P.P. ed alle conseguenti- disposizioni delle A.G. in tema di identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini

Si riporta il testo della nota della Segreteria Nazionale del 25 luglio inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali:

“Con nota dello scorso 9 giugno, che per ogni buon fine si allega, avevamo segnalato le rilevanti criticità derivanti dalle modifiche alla disciplina processuale penalistica relativa all'identificazione degli indagati, per effetto della quale la pressoché generalità delle Procure della Repubblica ha dato indicazioni di provvedere, in ogni caso, all'esecuzione dei rilievi dattiloscopici.

In altri termini, non essendo più considerata sufficiente la procedura SPAID, che peraltro, secondo quanto ci risulta, non è comunque più agibile a causa della vetustà del sistema, sono aumentati in modo esponenziale gli interventi del personale specializzato della Polizia Scientifica. Un sovraccarico che, nei Gabinetti Provinciali il cui organico non consente la copertura del turno in quinta, comporta con rilevante frequenza la chiamata di personale in reperibilità, anche due volte nel corso della stessa notte.

Per questo avevamo chiesto la urgente convocazione di un momento di incontro dedicato alle difficoltà crescenti incontrate nella quotidianità, segnalate tra l'altro anche dai preoccupati vertici periferici dell'Amministrazione alle prese con non comuni disagi nell'organizzazione dei servizi.

Ad oggi, inesitata la nostra istanza, le problematiche non si sono certo attenuate.

Gli operatori della Polizia Scientifica, nel lamentare gli affanni causati dalla compressione della loro vita privata e dai non meno disagiati riverberi sul venir meno del recupero psico fisico, stanno cominciando a manifestare la loro disapprovazione all'eventuale conferma degli accordi locali in tema di reperibilità pattizia, sensibilizzando in questi termini le nostre segreterie provinciali. Noi riteniamo debbano essere scongiurate le ripercussioni che da ciò deriverebbero, e non crediamo si possa fare affidamento su assestamenti del sistema che possano rendere superflua l'adozione di indifferibili determinazioni. È dunque con rinnovata apprensione che siamo ad insistere sulla priorità di intavolare una seria discussione sul tema, nel corso della quale potranno, se del caso, essere prese in considerazione anche le ipotesi che avevamo introdotto nella nostra precedente richiesta, ferma restando, ovviamente, la titolarità in capo alle competenti articolazioni dipartimentali di formulare specifiche proposte atte a superare le disutilità in narrativa. Auspichiamo pertanto che codesto organo di mediazione possa svolgere una convincente azione tesa a favorire quanto qui siamo nuovamente a sollecitare”.

Carcere - solidarietà ai colleghi della Polizia Penitenziaria per grave ennesima aggressione subita. Situazione ormai da allarme rosso.

Si riporta il comunicato stampa del Segretario Generale del 27 luglio:

Occorre intervenire urgentemente.

Esprimo solidarietà e vicinanza per la vile, ingiustificata e violenta aggressione perpetrata nella serata di ieri ai danni di quattro colleghi della Polizia Penitenziaria del carcere di Noto. L'ennesima violenza che conferma come il tema delle aggressioni al personale in uniforme, oggi una ogni tre ore, ha raggiunto livelli di allarme rosso che richiede un intervento urgente e risolutivo.

Da tempo abbiamo lanciato l'allarme su questa piaga che ha minato completamente la credibilità dello Stato e la sua capacità di garantire sicurezza ai cittadini, alle *_helpingprofession_* in generale e persino a chi lo rappresenta. Un deficit che si è maturato, e continua ad estendersi, sulla base di una convinzione di totale impunità rispetto alla quale vi è la necessità di rispondere immediatamente se non si vuole minare la coesione sociale.

La situazione è da allarme rosso tant'è che il SIULP, pur di scuotere i decisori politici e legislativi, ha lanciato persino una raccolta di firme per la presentazione di una legge ad iniziativa popolare che, per quanto stia riscuotendo un largo consenso, per i tempi di attuazione concreta non può essere la risposta adeguata a questa drammatica situazione.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, commenta i fatti di violenza accaduti ne penitenziario di Noto.

Da tempo assistiamo a proteste da parte di medici, infermieri, tassisti, autisti mezzi pubblici e persino professori che preannunciano astensione dal lavoro per le aggressioni che subiscono nel corso della loro giornata lavorativa. Una condizione che uno stato democratico non può e non deve consentire. Giacché in democrazia, quando lo stato viene attaccato esso ha il diritto prima ancora che il dovere di doversi difendere per garantire la sicurezza e la coesione sociale.

Assistiamo quotidianamente a proclami che indicano la sicurezza come la prima necessità per affrontare la delicata e complicata fase che il paese sta attraversando e il difficile autunno che si profila all'orizzonte. Non registriamo, di conseguenza, a nessuna iniziativa che dimostri la fondatezza di questi proclami.

Per questo, conclude Romano, ribadiamo la nostra vicinanza ai colleghi della Penitenziaria e di tutte le altre forze di polizia che quotidianamente sono oggetto di queste impunte aggressioni, invitandoli a sottoscrivere o attivare iniziative analoghe per la raccolte di firme, confermando, altresì, la volontà di intraprendere e aderire a tutte le iniziative, anche di protesta, che possano accelerare la risposta per dare una immediata ed adeguata soluzione a questa gravissima situazione che sta mettendo seriamente a rischio la tenuta della coesione sociale.

Azzeramento oneri sistema elettrico e sterilizzazione rincari energia per i titolari di bonus sociali

Il 30 giugno 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 80/2022, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, entra in vigore dal 1° luglio 2022, con una copertura finanziaria pari a 3 miliardi di euro per alleggerire nuovamente l'impatto dei rincari di luce e gas attraverso:

- l'annullamento in bolletta fino a fine settembre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze familiari e per quelle di negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali e professionali, per i capannoni e i magazzini;
- la riduzione dell'Iva sul gas al 5% e la sterilizzazione degli aumenti, come già previsto in questi mesi, per i titolari dei bonus sociali;

- l'accelerazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale, concedendo al Gse un prestito di 4 miliardi di euro.

infine, secondo il Decreto-legge n. 80/2022, avranno diritto al bonus sociale elettrico e gas tutti coloro che sono nelle fasce Isee tra 8mila e 12mila euro, ma la fruizione del bonus è subordinata alla presentazione della richiesta Isee.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvederà ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e oltre 16,5 kW.

In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/72, le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, saranno ancora assoggettate all'aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sterilizzazione rincari per i titolari di bonus sociali

Per mantenere inalterata, rispetto al trimestre precedente, la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei bonus sociali, il provvedimento prevede la sterilizzazione dei rincari che scatteranno nel terzo trimestre 2022 a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico.

Pertanto, le bollette in emissione conterranno l'avvertenza del diritto a fruire del bonus sociale elettrico e gas per chi è nelle fasce ISEE 8.000 e 12.000 euro previa presentazione di richiesta ISEE.

L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente dovrà, quindi, definire una comunicazione ad hoc nelle bollette per informare i cittadini potenzialmente interessati all'agevolazione, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi sull'argomento.

E', poi, stabilito che i bonus sociali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente.

Dunque, il beneficio sarà retroattivo se dovesse scattare nel corso del 2022 l'attestazione Isee che consente di beneficiare dell'agevolazione.

Il Governo ha puntato sull'estensione delle garanzie Sace anche agli operatori impegnati negli stoccaggi di gas naturale, affidando al Gse il compito di predisporre, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e in stretto coordinamento con Snam, un servizio di ulteriore riempimento tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4 miliardi di euro. L'obiettivo dell'Esecutivo è di arrivare al 90% della capacità dei depositi.

Infine, è stato disposto che per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime o all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie della Sace si applicheranno anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

Nuovi istituti e indennità previste dal DPR 57/2022 – Contratto di lavoro del triennio 2019/2021. Aggiornamento dei sistemi di contabilizzazione

Con la pubblicazione nella G.U. del 31 maggio scorso è stato, finalmente, recepito l'accordo negoziale per il rinnovo del contratto di lavoro del triennio 2019/2021. Il testo, come noto, oltre a prevedere un aggiornamento economico di preesistenti istituti (straordinario, servizio notturno, servizio festivo, missioni ecc.), contempla nuove indennità accessorie.

Oltre al Controllo del territorio, traslato sul primo livello dal Fesi, ve ne sono altre inedite, quale quella per il personale impiegato nelle attività del settore cyber (art. 17) o nelle operazioni di soccorso alpino (art. 21).

Nell'esprimere vivo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle preposte articolazioni dipartimentali per riuscire ad attribuire gli arretrati tabellari in tempi davvero ridotti, ci vediamo tuttavia costretti a segnalare le difficoltà che ci vengono rappresentate in ordine al non ancora perfezionato aggiornamento del sistema di gestione delle presenze e di contabilizzazione delle voci accessorie. Non possiamo poi evitare di evidenziare come ciò determini una ricaduta anche sul regolare pagamento degli emolumenti medesimi. E per giunta, poiché gli aumenti ed il riconoscimento delle nuove indennità decorrono dall'inizio del corrente anno, si pone la questione dell'attribuzione degli arretrati che, se prendiamo come esempio i numerosi colleghi che svolgono servizi per i quali è prevista l'indennità di controllo del territorio, hanno già una non irrilevante consistenza.

Vale ancora la pena di fare un cenno all'esigenza di dedicare ogni possibile risorsa finalizzata a rendere effettivo l'accesso al congedo solidale, un istituto grazie al quale il nostro ordinamento si allinea ai principi di civiltà giuridica ispirati dai valori fondativi della Carta costituzionale.

Auspichiamo pertanto che, grazie alla consueta sensibilità dimostrata da codesto organo di interlocuzione, si possa, nonostante il periodo feriale, stimolare gli uffici interessati onde ridurre al minimo i tempi richiesti per adeguare i sistemi gestionali alle novità portate dal contratto di lavoro, nonché per mettere al più presto nella disponibilità delle migliaia di colleghi interessati le competenze maturate.

Concorso interno per titoli ed esami per 1141 posti da Vice Ispettore - richiesta semplificazione delle procedure di esame

Si riporta il testo della nota della Segreteria Nazionale del 25 luglio inviata al Capo della Polizia:

Lo scorso 16 giugno, Le abbiamo rappresentato la situazione che sta interessando i colleghi che hanno sostenuto favorevolmente la prova scritta del concorso interno per titoli ed esami per 1141 posti da vice ispettore, ammessi alle successive prove orali calendarizzate, come da noi richiesto, per il prossimo mese di settembre.

Attraverso la richiamata missiva del 16 giugno 2022, avevamo anche sollecitato la riduzione a due sole materie, anziché quattro, sulle quali effettuare i colloqui, così come avvenuto per il precedente analogo concorso interno per 263 vice ispettori.

Tuttavia, la gravissima crisi che sta interessando - e che interesserà anche il prossimo futuro - la carenza di personale nel ruolo degli ispettori, impone di riflettere sulla possibilità di adottare nell'immediato ogni soluzione praticabile, anche straordinaria, per colmare, o quanto meno tamponare, la suddetta mancanza.

Ecco perché, tenuto anche conto che si sono appena concluse le fasi propedeutiche del connesso concorso per titoli di 2662 vice ispettori, riservato al personale del ruolo sovrintendenti, sarebbe auspicabile che i colleghi che hanno partecipato al bando di concorso per 1141 posti da vice ispettori, possano essere valutati, senza procedere all'ulteriore colloquio, tenendo conto dell'esame scritto sostenuto e la stima dei titoli di servizio posseduti da ogni aspirante.

Conoscendo la sensibilità e gli sforzi che Lei imprime per la soluzione delle criticità dell'Amministrazione, come quello di immettere in ruolo nuovi ispettori nel minor tempo possibile e soddisfare allo stesso tempo la realizzazione delle aspettative del personale, Le sollecitiamo un cortese cenno di riscontro e un eventuale momento di confronto.

Concorso 1650 agenti – nuova procedura assunzionale

Da fonti del Dipartimento abbiamo appreso che a seguito di quanto disposto nel DL convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29.06.2022, sarà assunto un contingente di 500 unità attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 agenti banditi con decreto del 29.01.2020. presumibilmente saranno convocati alle selezioni dai 1000 ai 1200 concorrenti presenti nella graduatoria di riferimento secondo l'ordine decrescente del voto conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di riferimento.

Ragionevolmente le convocazioni dovrebbero essere previste per il prossimo mese di settembre. Questa nuova procedura assunzionale va a realizzare le richieste del Siulp costituendo il giusto corollario dell'attività svolta dal nostro sindacato per incrementare e salvaguardare le esigenze di organico della polizia di stato.

Congedo obbligatorio di paternità

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere il congedo obbligatorio previsto, per i padri lavoratori dipendenti dalla legge di bilancio 2022 e di cui abbiamo parlato nel n. 4 del 26 gennaio 2022 di questo notiziario.

La fonte è l'articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021, che ha stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti - introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti, confermando la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

Al riguardo della possibile applicazione ai lavoratori della Polizia di Stato, ribadiamo che al momento l'applicabilità dell'istituto è limitata al settore privato. Tuttavia, la legge di bilancio 2022 contiene una delega rispetto alla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma delegata che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Mentre il mondo del lavoro privato italiano si confronta già con gli standard europei i lavoratori pubblici sono in attesa di questo provvedimento dal 2012.

Al momento, senza un provvedimento normativo il congedo che ci occupa non è applicabile ai dipendenti pubblici.

Nella seduta n. 70 del 31 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, ha approvato lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, il 20 giugno 2019, hanno adottato la direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

La direttiva, entrata in vigore il 1° agosto 2019, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 2 agosto 2022 e da tale data è espressamente abrogata la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Per il recepimento della nuova direttiva, in data 7 ottobre 2019 è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 2148/2019 contenente "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo obbligatorio di paternità e di flessibilità della prestazione lavorativa, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza".

Inoltre, il Consiglio dei ministri, in data 22 giugno 2022, ha approvato due schemi di Decreti legislativi: il primo finalizzato a promuovere "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea", in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152; il secondo è invece dedicato all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158.

Si tratta di attendere per verificare quale sarà il contenitore che renderà effettivo e fruibile per i pubblici dipendenti l'istituto del congedo obbligatorio di paternità.

Applicazione Indennità una tantum ex art. 31 d.l. n. 50 del 17 maggio 2022- Comunicazioni NOIPA

NoiPa comunica che l'indennità di cui all'art.31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stata erogata con attività centralizzata sulla base dell'elaborazione dei dati in possesso del sistema, incrociati con quelli in possesso di INPS (ex. art. 36, comma 1, D.L. n. 73 del 21 giugno 2022) per la verifica dei codici fiscali di soggetti titolari di trattamenti di cui all'art. 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, ai quali l'indennità è erogata direttamente da INPS.

In particolare, in applicazione delle norme in oggetto il sistema NoiPa ha attribuito e riconosciuto l'indennità una tantum di 200 EUR secondo i seguenti criteri:

- per tutto il personale dipendente, che, per almeno una mensilità tra gennaio e giugno 2022, comprensiva degli emolumenti stipendiali, degli eventuali accessori e/o arretrati, eventualmente riconosciuti anche su cedolini separati, ad esclusione di eventuali accessori liquidati fuori sistema NoiPa, abbia riconosciuti i criteri per beneficiare dell'esonero contributivo dell'0,80% (di cui al c.1 dell'art.121 della legge n. 234 del 2021) e cioè non abbia raggiunto complessivamente nel mese di liquidazione un imponibile lordo previdenziale di 2.692 EUR;

- non sono state oggetto di riconoscimento dell'una tantum da parte di NoiPa, le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022. Tuttavia, se l'estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata;

- non sono stati oggetto di riconoscimento dell'una tantum, i dipendenti della scuola con contratti di supplenza breve e saltuaria, contratti di supplenza temporanea e i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Si ricorda che l'indennità si sostanzia in un'erogazione di somma netta in busta paga, non ha impatto fiscale alcuno, non è pensionabile, né rappresenta una detrazione e non è pignorabile.

Per ogni specificazione in merito al diritto alla corresponsione dell'una tantum, nonché al soggetto erogatore e alle modalità di erogazione, si rimanda alla circolare dell'INPS n. 73 del 24 giugno 2022.

La segnalazione dell'indennità attualmente non è possibile da operazioni on line, tuttavia, è intenzione di NoiPa aprire tale possibilità tesa a verifiche di casi puntuali da parte degli operatori rispetto a situazioni di erogazioni indebitamente effettuate, ovvero a casi di mancata corresponsione in favore di aventi diritto che possono essere sfuggite all'elaborazione massiva effettuata dal centro per mancanza di informazioni di dettaglio.

A tale scopo NoiPa si riserva ulteriori indicazioni operative.

Inoltre, in base a quanto disposto dalla legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), sul cedolino di agosto 2022 è stato applicato a titolo di arretrato l'esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del lavoratore, riferito al mese di luglio 2022. Analogamente, si procederà nei prossimi mesi fino a gennaio 2023 con il suddetto arretrato riferito al mese precedente.

Infine, NoiPa evidenzia che il riconoscimento dell'esonero contributivo nelle mensilità da luglio a dicembre non dà diritto, allo stato attuale delle norme, al riconoscimento dell'una tantum di 200 euro (che è invece legato agli importi delle mensilità liquidate da gennaio a giugno).

Verranno emanati a breve chiarimenti in merito all'applicazione degli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a giugno 2022.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 31/2022 del 30 Luglio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123